

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 280/46/2011

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 26 gennaio 2010 il CENTRO MEDICO MILANESE srl chiedeva:

in principalità la nullità del provvedimento di diniego della definizione di tutti i carichi di ruolo pendenti, emesso dall'AGENZIA DELLE ENTRATE in data 26 ottobre 2009, e notificato alla società ricorrente il 10 novembre 2009, perché contrariamente all'affermazione dell'A.F. essa aveva pienamente adempiuto alla pretesa erariale, sia pure attraverso il versamento prima dell'80% dell'importo dovuto e poi del 120% a saldo

- in subordine, quanto meno, l'accredito di quanto versato a titolo di saldo in data 18 aprile 2005 pari ad €13 6,00

- in ogni caso - se non accolte le richieste in principalità od in subordine - la condanna dell'ufficio al rimborso delle somme versate che aveva versate con interessi fino alla sentenza

- spese rifuse

A fondamento della sua richiesta la società ricorrente rilevava che per effetto delle numerose e non sempre coerenti concessioni di proroghe dei termini di versamento degli acconti, in riferimento all'applicazione dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, aveva effettuato il pagamento del dovuto in due rate, ma il suo comportamento, anche se non corretto, doveva considerarsi frutto di errore scusabile e non producente l'effetto sanzionatorio della decadenza dal beneficio, come preteso invece dall'AGENZIA delle ENTRATE.

Si costituiva l'A.F. eccependo:

che, diversamente da altre ipotesi definitorie di cui alla legge numero 289 delle 2002, l'articolo 12 non prevedeva la salvezza degli effetti della sanatoria nel caso di mancato pagamento integrale della somma dovuta nei termini indicati normativamente

- quanto all'errore scusabile che non poteva nel caso trovare applicazione poiché non sussistevano i presupposti di una obiettiva incertezza o di una particolare complessità del calcolo

- infine che tenendo conto degli importi di versati dal contribuente vi era già stato lo sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo

All'odierna udienza, dopo la relazione e la discussione delle parti, la Commissione in camera di consiglio decideva come da dispositivo per il rigetto del ricorso.

In effetti la tesi dell'A.F. sull'inapplicabilità di una disciplina non specificamente prevista per il caso in esame, e dunque in via analogica, appare corretta, perché lineare ai principi in materia tributaria, oltre che fondata su recente ed appropriato richiamo giurisprudenziale: il ritardo nell'effettuazione del pagamento dovuto ex art. 9 bis L. 27.12.2002 n. 289 determina l'inefficacia del condono diversamente dalle situazioni disciplinate dagli artt. 7,8,9,15 della stessa legge "atteso il carattere eccezionale delle disposizioni" per cui non è consentito "all'interprete di enucleare un principio generale valevole per ogni caso di silenzio del legislatore tributario"

L'A.F. Ha precisato di aver già tenuto conto di entrambi i versamenti effettuati dalla ricorrente e pertanto anche la domanda avanzata in subordine non può essere accolta. In ragione della problematicità della questione le spese del giudizio vanno compensate tra le parti

P.Q.M.

La Commissione tributaria provinciale di Milano sez. 46 respinge il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.